



COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Settore Servizio Sociale
Via Argentaria, 14

BANDO PUBBLICO
R.E.I.S. REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU"
Annualità 2023 – 1° semestre
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIALE

Vista:

- la Legge Regionale n. 18 del 02.08.2016 che ha disciplinato il "Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau";

In attuazione:

- della Deliberazione di Giunta Regionale n°23/26 del 22.06.2021 con la quale sono approvate in via preliminare "Le linee guida per il triennio 2021-2023 sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S";
- della Deliberazione di Giunta Regionale n°34/25 del 11/08/2021, con la quale sono approvate in via definitiva "Le suddette linee guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S";

RENDE NOTA

l'apertura del presente Bando per la presentazione delle domande di ammissione al seguente programma regionale:

PARTE PRIMA - R.E.I.S "Reddito d'inclusione sociale – Agiudu torrau"

1° semestre - annualità 2023

Art. 1 Oggetto

Con la misura regionale R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) la Regione Autonoma della Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

La suddetta misura regionale (REIS) prevede l'erogazione di un contributo economico in favore di famiglie in condizioni di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

L'erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati ai successivi paragrafi.

Art. 2 Requisiti per l'accesso al beneficio

Possono accedere al REIS "i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi" di cui all'art. 3 della L.R. n.18/2016 e ss.mm. in possesso **contemporaneamente** dei seguenti requisiti:

• **Residenza:**

- in Sardegna da almeno 24 mesi (tale requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda). Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno, e per i loro nuclei familiari. Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna;
- nel Comune di Iglesias alla data di presentazione della domanda;

• possesso di un'Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità nel **2023** da cui risulti:

- un **valore ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente), **non superiore** ad **€ 12.000**;
- un valore del **patrimonio immobiliare**, come definito a fini ISEE, **diverso dalla casa di abitazione, non superiore** alla soglia di **€ 40.000**;
- un valore del **patrimonio mobiliare**, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di € 8.000, accresciuta di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000 per ogni componente con disabilità e di € 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Il valore del patrimonio ISEE è quello al **lordo** delle detrazioni previste; pertanto il riferimento deve essere fatto alla voce "Patrimonio mobiliare" dell'ISEE (faq n. 30 circolare RAS prot.16800del 25.11.2021);

- i nuclei familiari con **ISEE ordinario** compreso **tra € 9.360 e € 12.000**, rientranti nella **Priorità 4** di cui al successivo articolo 3, oltre al possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un **valore ISR** (indicatore della situazione reddituale presente nell'Attestazione ISEE) **pari o inferiore** alla soglia di povertà articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata:

Ampiezza famiglia	Soglia povertà annuale
1 componente	€ 7.883,64
2 componenti	€ 13.139,40
3 componenti	€ 17.475,36
4 componenti	€ 21.417,24
5 componenti	€ 24.964,80
6 componenti	€ 28.381,08
7 e più componenti	€ 31.534,56

Il valore ISR **non verrà** preso in considerazione in caso di **ISEE corrente**.

È inoltre necessario che **ciascun componente** il nucleo familiare **non possieda** neppure uno di questi beni:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta;
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti;

sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;

- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, D.lgs. 171/2005).

Il **REIS è incompatibile con il Reddito/Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc)**, fatti salvi i casi in **deroga** sotto precisati.

Di conseguenza l'istanza per il REIS è **inammissibile** se, per un qualsiasi componente del nucleo familiare, sussiste **anche solo una** delle seguenti condizioni:

- a) è stato ammesso al Reddito/Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc);
- b) percepisce il Reddito/Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc);
- c) non ha presentato domanda per il Reddito/Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) ma ha i requisiti per accedere al beneficio.

Art. 2 bis Deroga all'incompatibilità tra REIS e RDC

In deroga ai requisiti di accesso sopra elencati, l'ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Reddito/Pensione di Cittadinanza per un importo **fino a € 100 mensili**.

Per i nuclei familiari - percettori del Reddito di Cittadinanza - **con minori**, la soglia per accedere al REIS di cui sopra, è incrementata di **€ 100 per ogni figlio minore** ma non potrà **mai** essere **superiore ad € 455**, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Composizione nucleo familiare	Importo Rdc/Pdc - Limite di accesso alla deroga
1 o più componenti adulti	€ 100
Nucleo con 1 minore	€ 200
Nucleo con 2 minori	€ 300
Nucleo con 3 minori	€ 400
Nucleo con 4 o più minori	€ 455

In tali casi il sussidio economico verrà erogato, ad **integrazione del Rdc/Pdc**, fino al raggiungimento dell'importo mensile che spetterebbe per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicato al successivo articolo 3.

Esempi di calcolo dell'integrazione:

numero componenti	Importo ISEE Priorità	Importo Rdc	Integrazione
1 adulto	€ 3.000 priorità 1	€ 70	€ 205 (€ 275 - € 70)
3 adulti	€ 3.000 priorità 1	€ 101 (sup. a limite di accesso)	€ 0
3 (2 adulti e 1 minore)	€ 2.500 priorità 1	€ 101	€ 324 (€ 425 - € 101)
3 (2 adulti e 1 minore)	€ 2.500 priorità 1	€ 250 (sup. a limite accesso)	€ 0
3 (1 adulto e 2 minori)	€ 2.500 priorità 1	€ 300	€ 125 (€ 425 - € 300)
3 (1 adulto e 2 minori)	€ 2.500 priorità 1	€ 350 (sup. a limite accesso)	€ 0
(1 adulto e 4 minori)	€ 6.500 priorità 3	€ 456 (sup. a limite di accesso)	€ 0

Nel caso in cui all'atto della redazione della graduatoria, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc/Pdc spettante al beneficiario Reis (o a uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare) il Comune inserirà comunque il beneficiario in graduatoria **accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc/Pdc.**

L'integrazione spettante ai beneficiari Rdc/Pdc deve essere **destinata unicamente a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali** di cui alla Tabella 1 allegata al D.M. 16 dicembre 2014 n. 206 dai codici A1.05 a A1.23, di seguito riportata.

CODICE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
A1.05	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto	Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette per asili nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido.
A1.08	Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi.
A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegni economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).

A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale	Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali.
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali
A1.15	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona
A1.16	Contributi economici per servizio trasporto e mobilità	Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
A1.19	Borse di studio	
A1.21	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	
A1.22	Contributi economici per l'affidamento familiare di minor	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con problemi familiari
A1.23	Contributi economici per l'accoglienza di adulti e anziani	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani

A tal fine i beneficiari dovranno **acquisire e conservare** la documentazione (fatture, scontrini fiscali integrati con codice fiscale, ricevute affitto, ecc.) idonea a dimostrare il corretto utilizzo della somma.

Il Comune effettuerà periodicamente dei controlli a campione su tale documentazione; nel caso in cui emergessero delle irregolarità il beneficiario dovrà restituire le somme utilizzate impropriamente.

Art. 3 Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Il sussidio REIS 2022 verrà riconosciuto **per 6 mesi**, rinnovabili per ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti d'accesso.

Gli importi mensili del REIS sono definiti in ragione della **scala di priorità** legata al valore ISEE e del **numero di componenti** del nucleo, secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate (come da punto 1.2 delle Linee guida regionali allegate alla D.G.R. RAS 23/26 del 22.06.2021).

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650	€ 275
2	€ 2.100	€ 350
3	€ 2.550	€ 425
4 e superiori a 4	€ 2.730	€ 455

Priorità 2

ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350	€ 225
2	€ 1.800	€ 300
3	€ 2.250	€ 375
4 e superiori a 4	€ 2.430	€ 405

Priorità 3

ISEE euro 6.001 – 9.359

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840	€ 140
2	€ 1.290	€ 215
3	€ 1.740	€ 290
4 e superiori a 4	€ 1.920	€ 320

Priorità 4

ISEE euro 9.360 – 12.000 (+ ISR di cui alla tabella dell'art.2 solo per Isee ordinario)

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540	€ 90
2	€ 990	€ 165
3	€ 1.440	€ 240
4 e superiori a 4	€ 1.620	€ 270

All'interno di ogni priorità ISEE sono previste le seguenti **sub priorità**:

1. Famiglie, anche formate da un solo componente senza dimora;
2. Famiglia composta da 6 persone o più;
3. Famiglie composte da una persona o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. Coppie sposate da almeno 6 mesi o di fatto registrate conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni d'età;
5. Famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 4 Procedura di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione potrà essere presentata **dal 02 agosto al 01 settembre 2023 esclusivamente** sul **"Portale del Cittadino"** dei "Servizi Sociali online" del Comune di Iglesias all'indirizzo <https://sociali.dgegovpa.it/iglesias> (anche tramite link presente sulla home page del sito ufficiale del Comune) tramite **credenziali Spid o CIE, a pena di irricevibilità.**

L'istanza debitamente compilata dovrà essere presentata **da un solo componente il nucleo familiare.**

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza nella scelta a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza rispetto ai requisiti di ammissione auto dichiarati in sede di domanda, alla correttezza/completezza della domanda e della documentazione allegata.

Ai fini del perfezionamento dell'istruttoria delle domande, l'Ufficio potrà formulare richieste di chiarimenti e/o integrazioni, salvo non ricorrano i casi di esclusione tassativa meglio precisati al successivo articolo 8.

Il mancato invio della **documentazione integrativa** richiesta entro il termine perentorio di **10 giorni** sarà causa tassativa di esclusione della domanda.

All'istanza dovranno essere obbligatoriamente **allegati**:

- copia Attestazione **ISEE 2023** (ordinario o corrente) e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (**DSU**);
- la ricevuta di presentazione di domanda Reddito/Pensione di Cittadinanza;
- la ricevuta di esito negativo o decadenza del Reddito/Pensione di Cittadinanza;

- se percettore di Reddito/Pensione di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all'importo mensile percepito;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda e dell'obbligo o meno di svolgere il patto di inclusione sociale (invalidità civile, legge 104/92, legge 20/1997, ecc).

Art. 5 Cause di esclusione

Sono considerate cause di esclusione dalla graduatoria di cui all'art. 6 le seguenti situazioni:

- il richiedente non è residente nel Comune di Iglesias alla data di presentazione della domanda;
- nessun componente del nucleo era residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna (esclusi gli emigrati di ritorno e loro nuclei familiari);
- la domanda è presentata oltre il termine perentorio del **01 settembre 2023**;
- la domanda è presentata con modalità differenti da quelle indicate al precedente art. 4;
- nella domanda vengono rese false dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;
- il mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata dall'Ufficio entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, di cui al precedente art. 4, decorrenti dalla richiesta stessa;
- la presentazione di altra domanda, da parte di un qualsiasi altro componente lo stesso nucleo, avvenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora.

Art. 6 Graduatoria di ammissione ed erogazione del contributo

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità e sub-priorità di cui all'art. 3 del presente Bando per tutte le istanze pervenute nei termini definiti e per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione, **nei limiti delle somme disponibili** da parte del Comune.

All'interno di ciascuna fascia di "sub-priorità" i suddetti nuclei familiari saranno ulteriormente posizionati in graduatoria in ordine crescente di valore ISEE (dal valore più basso al più elevato).

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo dell'istanza.

Si invitano pertanto i richiedenti ad acquisire nell'immediatezza il numero di protocollo.

Si rammenta altresì che la pubblicazione sul sito istituzionale del comune è funzionale a garantire la piena conoscibilità degli atti, nonché la speditezza e celerità nell'espletamento della procedura.

Pertanto, alla pubblicazione non farà seguito alcuna comunicazione personale di ammissione o esclusione alla misura di sostegno, con conseguente onere di consultazione in capo al richiedente.

Si procederà con l'erogazione del contributo **mensilmente**, per **6 mesi**, in favore delle famiglie beneficiarie, in ordine di graduatoria, e **solo dopo aver verificato che il progetto di inclusione sociale di cui all'art. 8 sia stato rispettato**.

Il beneficio verrà erogato solo a mezzo bonifico bancario su conto corrente o carta prepagata (dotata di IBAN) intestato/a o cointestato/a al soggetto richiedente.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche.

Tuttavia il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo può essere beneficiario del Reis ma il contributo dovrà essere gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel percorso. L'accertamento della finalizzazione del sussidio economico al consumo patologico comporterà l'immediata revoca del beneficio.

Per verificare la spettanza del beneficio per **ulteriori 6 mesi**, si procederà alla **riapertura della procedura** a nuovi beneficiari e alla **verifica della permanenza dei requisiti di ammissione** di cui all'art. 2 per i beneficiari del primo semestre, anche con modalità semplificata.

Art. 7 Ricorsi - Istanze di riesame in autotutela

Gli interessati potranno inoltrare eventuali osservazioni o richieste di riesame avverso la suddetta graduatoria entro **10 giorni** all'avvenuta pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio e nel sito istituzionale on line del Comune.

Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, osservazioni o istanze di riesame oppure gli stessi si rivelino infondati la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Se invece dalla successiva analisi delle stesse si rileveranno delle inesattezze nella graduatoria pubblicata, quest'ultima sarà considerata provvisoria e si procederà nel più breve tempo possibile alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 8 Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" che consiste in un patto tra la Regione ed il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, per la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento del progetto di inclusione attiva rappresenta la **condizione essenziale** per l'**erogazione del sussidio** economico, ad eccezione dei casi sotto riportati.

Sono **esonerate** dalla partecipazione ai Progetti di Inclusione attiva le famiglie:

- composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;
- che si trovano in particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave rendano impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 15 della L.R. n.18/2016;
- beneficiarie Rdc/Pdc che, in deroga all'incompatibilità tra le due misure, percepiscono un'integrazione come previsto all'art.2 bis. Per tali beneficiari il progetto di Inclusione attiva è quello definito in relazione al Reddito di Cittadinanza.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Pertanto, in ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari saranno convocati dall'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatte salve le deroghe sopra definite.

L'Ufficio effettuerà una valutazione professionale sulle condizioni personali, sociali, lavorative, economiche, di inserimento nella rete familiare e territoriale.

Sulla base di tale valutazione verrà definito e sottoscritto il progetto, che prevede **specifici impegni** per ogni componente del nucleo familiare beneficiario, o stabilito l'esonero dallo stesso.

In relazione alla complessità o meno della situazione sociale/ familiare/ lavorativa ed economica gli interventi potranno essere gestiti dal solo Servizio Sociale Comunale o in collaborazione con altre Istituzioni competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva o di sua interruzione in corso di svolgimento, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato, nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Art. 9 Progetti sperimentali (facoltativi)

In un'ottica di programmazione unitaria delle risorse, nell'ambito del REIS la Giunta Regionale consente, facoltativamente, la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa.

Due possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori sono rappresentati dalla:

- a) *"dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare"*, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative;
- b) attivazione di percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un minore fino a mille giorni di vita.

Sarà quindi una libera ed insindacabile scelta del Servizio Sociale Professionale valutare l'attivazione di tali progetti.

Art. 10. Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS oltre ai progetti di inclusione attiva possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Le attività svolte non saranno in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

I Servizi a favore della collettività potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito del Reddito di Cittadinanza, in considerazione delle analogie tra le finalità dei due strumenti.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi

parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

Art. 11 Doveri dei beneficiari - Cause di Sospensione e Revoca dei benefici.

Pena la **sospensione** dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento della presentazione della domanda.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante la fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Reddito/Pensione di Cittadinanza, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire l'interruzione del contributo REIS o di determinare l'importo dell'integrazione prevista nei casi in deroga di cui all'art. 2 bis del presente Bando.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc/Pdc) i sussidi REIS percepiti dovranno essere immediatamente restituiti al Comune di Iglesias.

Ciò premesso i beneficiari incorreranno nella **revoca immediata** del beneficio nel caso in cui:

- interrompano, senza alcun giustificato motivo che lo consenta, il Progetto di Inclusione Sociale;
- reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi definiti nel Progetto;
- omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio dal presente Bando, compresa la sopravvenuta ammissione al Reddito/Pensione di cittadinanza ;
- facciano un uso distorto del contributo economico;
- si rilevi il superamento della condizione di bisogno che ha determinato l'attivazione dell'intervento di sostegno.

Art. 13 Verifiche

Il Comune di Iglesias procederà, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'articolo 4 comma 7 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, ad effettuare le opportune verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle proprie banche dati e quelle di altri Enti ed Uffici (Inps, Motorizzazione Civile, ecc.) d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, secondo la vigente normativa in materia.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e quelle previste dalle altre leggi vigenti in materia, qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e il competente Ufficio dei Servizi Sociali provvederà a mettere in atto tutte le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 14 Normativa e prassi di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Bando Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n° 18 del 02 agosto 2016, dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 e n. 34/25 del 11.08.2021 e a tutte le altre leggi, atti e documenti di prassi (circolari, ecc.) che la Regione abbia già predisposto o che dovesse emanare in materia successivamente alla pubblicazione del presente Bando.

Art. 15 Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell'ancora vigente art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, ai fini del presente Bando è **titolare del Trattamento** il sindaco pro tempore del Comune di Iglesias.

Il **Responsabile della protezione dei dati** è la società NICOLA ZUDDAS S.R.L. nella persona del sig. Ivan Orru' contattabile ai recapiti 070.370280/347.9891739.

Tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Bando pubblico. La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett. a), Regolamento UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole e chiaro per la partecipazione al presente Bando ed inserito nella domanda di partecipazione.

Il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali con apposita firma nel modello di domanda.

Il trattamento dei dati, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al concorrente di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nel Bando.

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura.

Per ulteriori e maggiori informazioni si rinvia a quanto precisato sul sito del Comune di Iglesias al seguente indirizzo: " <https://www.comune.iglesias.ca.it/it/utilita/privacy/> " .

Art. 16 Pubblicità del Bando

Copia del presente Bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'Albo Pretorio OnLine e sul sito istituzionale del Comune di Iglesias.

Art. 17 Informazioni

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel Bando è possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.30 contattando i seguenti recapiti telefonici:

0781.274425 (Assistente Sociale Dott.ssa Tamara Fadda)

0781.274420 (Istruttore Amministrativo Sig.ra Lucia Era)